

Atto costitutivo.

Numero 29670 del Repertorio. Numero 13908 della Raccolta.
Repubblica Italiana.

Il giorno due febbraio duemilaquattro.

In Trapani, nell'infrascritto mio studio notarile.

Innanzi a me Gino Attilio Di Vita, notaio in Trapani, con lo studio sito nella Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto numero civico 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, senza assistenza di testimoni, avendovi il comparente infrascritto, munito dei requisiti di legge, con il mio consenso, rinunziato,

è presente

il signor NICOLA DI VITA, avvocato, nato a Trapani il giorno 19 ottobre 1959 e residente in Valderice, nella via Angelo Amico numero 1/B, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo e, come tale, rappresentante dell' **"AUTOMOBILE CLUB di TRAPANI"**, con sede in Trapani, nella via Virgilio numero 115, presso la quale è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita I.v.a. Numero 00062110812, costituito in Trapani in data ventiquattro marzo millenovecentoventisette e riconosciuto Ente Pubblico del Parastato in virtù della Legge 20 marzo 1975, numero 70, munito dei necessari poteri in forza della delibera del detto Consiglio Direttivo in data quindici dicembre duemilatre. Dell'identità personale del suddetto comparente io notaio sono certo.

Il sunnominato signor Nicola Di Vita, nella spiegata qualità, dichiara che l'Ente da lui rappresentato ha nazionalità italiana e mi richiede di ricevere il presente atto pubblico, mediante il quale costituisce una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione **"ACISERVICE TRAPANI società a responsabilità limitata"**.

La sede della società è fissata in Trapani.

La società ha per oggetto quanto previsto all'articolo 4 dei patti sociali infra riportati.

La durata della società è a tempo indeterminato.

Il capitale sociale viene determinato in Euro diecimila (Euro 10.000) e viene per intero sottoscritto dall'Ente costituyente.

Il comparente dà atto che l'intero Capitale Sociale, pari ad Euro diecimila (Euro 10.000), è stato depositato presso l'Agenzia numero 1 di Trapani del Credito Valtellinese - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, in data venti gennaio duemilaquattro, come si evince dalla relativa ricevuta rilasciata in pari data dalla detta Banca, a me notaio esibita, che sarà in copia conforme prodotta al competente Ufficio del Registro delle Imprese, in sede di iscrizione della società oggi costituita.

La società è retta dalle norme contenute nel presente atto

Registrato a Trapani il 9.02.2004
al n. 383 serie I Esatti € 133,24
di cui € _____ per trascrizione.

costitutivo e nei patti sociali qui di seguito riportati.

"Patti sociali della società "ACISERVICE TRAPANI società a responsabilità limitata".

Articolo 1.

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione "ACISERVICE TRAPANI società a responsabilità limitata".

Articolo 2.

La società ha sede in Trapani.

Potranno essere istituiti uffici, sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 3.

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4.

La società ha per oggetto:

- la gestione di tutti i servizi di carattere istituzionale che ad essa potranno essere affidati dagli Automobil Club e in particolare dall'Automobil Club di Trapani, con particolare riferimento alla assistenza agli automobilisti in materia amministrativa, fiscale, burocratica ed assicurativa;
- la gestione di tutte le attività proprie degli Automobil Club e in particolare dell'Automobil Club di Trapani, in proposito sviluppando tutte le iniziative idonee ad incrementarne le compagini sociali e ad incentivarne le funzioni di servizio ai relativi soci;
- e la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, con particolare riguardo al turismo sociale giovanile e al turismo in entrata, attraverso forme di reciproca collaborazione con gli Automobil Club e il Touring Club italiani ed esteri ed eventualmente l'esercizio in proprio di agenzia di viaggi, previa le prescritte autorizzazioni.

A tal fine potrà:

- provvedere all'organizzazione ed all'informazione turistica, anche attraverso la divulgazione e la vendita di pubblicazioni;
- organizzare e promuovere iniziative di viaggio destinate ai soci;
- effettuare pubblicazioni di supporto alle attività svolte, con particolare riferimento alla pubblicazione di periodici sociali;
- provvedere alla gestione e all'espletamento di tutti i servizi relativi alla circolazione automobilistica ed alle attività connesse, con particolare riferimento alla formulazione di piani di mobilità e sosta e alla gestione di aree e strutture di parcheggio;
- provvedere alla gestione dei servizi relativi alla rimozione di autoveicoli, nonchè all'approntamento di servizi tecnici di assistenza ad automobilisti;
- provvedere ad esercitare attività di noleggio di autovettu-



re con e senza conducente;

- gestire impianti di distribuzione di carburanti e di lubrificanti, nonchè impianti di lavaggio;
- provvedere alla gestione di servizi contabili, anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettroniche e di professionisti esterni, a tal fine organizzando servizi informativi, anche destinati a terzi, e banche dati inerenti tutte le attività connesse al settore automobilistico;
- provvedere all'elaborazione ed alla gestione di corsi di formazione finalizzati all'educazione ed alla sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, al conseguimento del patentino per ciclomotoristi, al recupero dei punti persi a seguito di infrazione al Codice della Strada in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema di patente a punti, a tale proposito eseguendo studi e ricerche sulle problematiche della sicurezza della circolazione e del traffico;
- gestire tutti i servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, anche a carattere sportivo;
- gestire, in proprio o con convenzioni, autoscuole, nonchè scuole di addestramento per l'avviamento all'attività sportiva automobilistica e kartistica;
- e gestire immobili in genere, anche per conto terzi.

In relazione all'oggetto sociale la società potrà compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento dell'oggetto medesimo.

La società potrà inoltre stipulare convenzioni con altri Enti o Società per lo svolgimento di determinate attività, anche di promozione e vendita dei prodotti e dei servizi propri delle società e degli Enti convenzionati.

La società potrà, inoltre, acquistare, costruire, alienare, gestire, assumere da terzi e dare a terzi, in gestione o locazione, bagli, casali, alberghi, residence, motel, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, camping, ritrovi, sale cinematografiche, teatrali, videografiche e simili, attrezzature ed impianti turistici, ricreativi e sportivi, acquapark, stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, impianti e stabilimenti idrotermali, impianti per il gioco del golf, stabilimenti per talassoterapia, slittovie, sciovie, seggiovie e funivie, porti ed approdi per imbarcazioni e natanti da diporto, con tutti gli annessi servizi turistici e relative aree attrezzate per rifornimenti e bunkeraggi, ristoranti e mense, self-service, bar, negozi e punti di vendita aperti al pubblico.

La società potrà inoltre svolgere, come già detto, previe le prescritte autorizzazioni, attività di agente di viaggi e turismo.

La società ha, inoltre, per oggetto l'acquisto, l'alienazione o l'ottenimento in concessione amministrativa di aree da va-

lorizzare e sfruttare a fini turistico-alberghieri e residenziali, realizzandovi le attrezzature e le sistemazioni infrastrutturali necessarie, la vendita o la permuta di dette aree a scopo turistico-alberghiero e per l'edilizia e per le vacanze, la gestione, la conduzione, la compravendita e la locazione di terreni, aziende agricole ed immobili in genere, nonchè l'allevamento, il commercio e la lavorazione del bestiame, dei prodotti agricoli ed alimentari in genere e dei loro sottoprodotti.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni e di tutti gli incentivi previsti dalle leggi europee, nazionali e regionali, diretti a favorire la realizzazione delle strutture aziendali e/o il loro ampliamento e il loro ammodernamento, e di quant'altro possa favorire lo sviluppo della società.

L'attività finanziaria e la partecipazione ad altre società sono previste come attività meramente strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e comunque non rientrano fra quelle oggetto di riserva di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989, numero 39, nonchè le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939, numero 1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 5.

La società può effettuare la raccolta del risparmio presso i propri soci, nelle forme e con le modalità consentite dalle norme tempo per tempo vigenti, in atto dettate dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, e dalle disposizioni cui detto articolo fa rinvio. La società può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso.

I soci finanziatori devono detenere una partecipazione di almeno il due per cento (2%) del Capitale Sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e devono essere iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

La eventuale remunerazione del finanziamento in misura diversa dagli interessi legali può essere pattuita anche in un momento successivo al finanziamento stesso; potrà anche essere pattuito un finanziamento senza alcuna remunerazione.

Per effetto della presente clausola statutaria, i soci non devono necessariamente partecipare alle operazioni di finanziamento della società proporzionalmente alla partecipazione

al capitale di rischio.

Articolo 6.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci e con il voto favorevole espresso da tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 7.

Il Capitale Sociale è fissato in Euro diecimila (Euro 10.000), diviso in quote, ai sensi di legge.

Esso potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

Articolo 8.

Le quote sono trasferibili per causa di morte ovvero per atto tra vivi, nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso compete, però, ai soci il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intenda cedere la propria quota, in tutto o in parte, deve darne comunicazione, indicando la persona dell'acquirente e il prezzo convenuto, all'organo di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e l'organo di amministrazione, nei quindici giorni successivi, deve darne notizia con lettera raccomandata agli altri soci, i quali avranno a disposizione trenta giorni per esercitare il diritto di prelazione mediante dichiarazione scritta da comunicarsi per lettera raccomandata all'organo di amministrazione; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato e l'organo di amministrazione ne darà comunicazione al socio alienante, dichiarandolo libero di vendere la propria quota alle condizioni e alla persona comunicate.

Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione in concorso fra loro, essi dovranno procedere all'acquisto in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare inalterato fra loro il preesistente rapporto fra le quote possedute.

La quota che il socio intende cedere deve essere collocata per intero.

Il diritto di prelazione non opera se l'acquirente è coniuge, o parente in linea retta all'infinito, o parente in linea collaterale entro il secondo grado del cedente.

Articolo 9.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10.

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 2473 del codice civile in particolare.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere inviata alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della de-

cisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto medesimo. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Articolo 11.

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 del Codice Civile, può avere luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge;
 - c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Codice Civile.
- E' escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere sancita con decisione adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di loro è però pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'Organo Amministrativo.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso,



esclusa però la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

Articolo 12.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

In ogni caso possono partecipare alle decisioni, comunque adottate, i soci che risultino iscritti nel Libro Soci o, in caso di trasferimento di partecipazioni alla società in prosimità delle decisioni stesse, i cessionari per la quota acquistata se al momento della adozione della decisione abbiano già presentato in società la documentazione prescritta per la trascrizione del relativo acquisto nel libro dei soci.

Articolo 13.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax. Le decisioni dei soci non assunte in assemblea sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 14.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure di telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettiva-

mente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 15.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 16.

L'assemblea dei soci prevista dall'articolo 2479 bis del codice civile viene convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

L'avviso deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, il giorno e l'ora della convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati e in carica, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo

quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), del codice civile.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da questa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Articolo 17.

La Società è amministrata da uno o più amministratori fino ad un massimo di cinque, nominati con decisione dei soci adottata ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, salvo diversa determinazione all'atto della nomina, un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli amministratori potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla

vigente normativa in materia.

Articolo 18.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o dei presenti patti sociali sia riservato alle decisioni dei soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14 e 15; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri in carica a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Nello stesso modo e negli stessi termini l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Collegio Sindacale o al Revisore, se nominati e in carica.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare nel corso della riunione medesima.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso potrà essere spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Articolo 20.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più



Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 21.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente del medesimo Consiglio;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 22.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento del Collegio Sindacale e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge al riguardo.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 23.

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 24.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Articolo 25.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva, nei limiti di cui all'articolo 2430 del Codice Civile;
- b) il rimanente ai soci in proporzione alla quota di capitale

posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 26.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, in blocco o per singoli rami, ovvero anche di singoli beni o diritti;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 27.

Per quanto non è espressamente previsto dai presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia."

Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre duemilaquattro.

Il componente dichiara che inizialmente la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, il quale resterà in carica a tempo indeterminato e svolgerà la propria opera gratuitamente, salvo diversa futura delibera assembleare.

Per effetto del presente atto, Amministratore Unico della società, a tempo indeterminato, è lo stesso componente signor Nicola Di Vita, il quale dichiara di accettare la carica, affermando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Ai soli fini dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il componente signor Nicola Di Vita dichiara che l'indirizzo ove risulta posta la sede della società è in Trapani, nella via Virgilio numero civico 115.

Si convengono a carico della società oggi costituita le spese del presente atto costitutivo e consequenziali, spese che si presumono in Euro tremilacinquecento (Euro 3.500).

Fatte tre postille.

Cancellata una parola.

Questo atto, del quale io notaio sono stato richiesto, è stato da me personalmente letto al componente, il quale, da me interpellato, lo ha approvato.



In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e in parte scritto di mio pugno, in sette fogli intercalati, ne occupa le prime ventiquattro facciate e quanto della presente venticinquesima facciata fino a qui.
NICOLA DI VITA n.q. - Gino Attilio Di Vita.

Copia composta di numero quattro fogli conforme all'originale, i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.

Si rilascia per *uso tabacchero*

Trapani, li 12.03.2004



Gino Attilio Di Vita

ca